

	LA IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO	
	NEL TESTAMENTO.	
	di Alessio Paradiso.	
	I	
	L'argomento sembra banale ma non lo è così tanto.	
	Lo studio ha per oggetto le modalità di determinazione della	
	certezza della identità di un soggetto beneficiario di un	
	lascito testamentario.	
	Il fatto.	
	Il testatore ha nominato beneficiario di un lascito il	
	signor "M.R.", ed ha indicato la data di nascita.	
	Nel testamento la data di nascita di "M.R." è diversa	
	rispetto a quella effettiva.	
	L'indicazione del beneficiario non è precisa ma contiene un	
	elemento esatto, il nome, e uno sbagliato, la data di	
	nascita.	
	Il quesito.	

	Si tratta di stabilire se l'indicazione della	
	data di nascita (giusta o sbagliata) sia rilevante ai fini	
	della individuazione del soggetto beneficiario,	
	oppure se la disposizione in favore di un beneficiario è	
	valida anche se la data di nascita del medesimo è stata	
	indicata erroneamente.	
	D'altra parte è anche utile verificare se sia rilevante ai	
	fini della esatta determinazione del beneficiario	
	l'indicazione della data, oppure è sufficiente l'indicazione	
	del solo nome.	
	II	
	I riferimenti per l'analisi sono:	
	1) la legge,	
	2) la dottrina,	
	3) la giurisprudenza.	
	Il tema non è però, e per quanto in seguito	
	specificato, stabilire se esista o meno un altro "M.R." che	
	sia nato nella data indicata dal testatore, per decidere se	
	il lascito in favore di "M.R." sia valido oppure no,	
	ma, al contrario, è stabilire se il testatore abbia voluto	
	beneficiare (quel) "M.R." anche se ha indicato una data di	
	nascita diversa da quella effettiva: bisogna ricostruire la	
	volontà del de cuius.	

	Ai fini della ricostruzione teorica è necessario verificare	
	se il dato testuale (erroneo solo per la data di nascita)	
	possa essere comunque ritenuto valido perché indica in	
	maniera inequivoca la volontà del testatore.	
	Lo studio dunque riguarda l'indagine della volontà del	
	testatore e le modalità di ricostruzione e accertamento.	
	La legge.	
	Gli articoli di riferimento sono l'art. 625 c.c. e l'art.	
	628 c.c..	
	L'art. 625 dispone quanto segue:	
	"Se la persona dell'erede o del legatario è stata	
	erroneamente indicata, <u>la disposizione ha effetto</u> , quando	
	<u>dal contesto del testamento o altrimenti</u> risulta in modo non	
	equivoco quale persona il testatore voleva nominare."	
	La ratio legis dell'art. 625 c.c. è	
	quella della <u>prevalenza della volontà testamentaria</u> su ciò	
	che è stato <u>dichiarato nel testamento</u> , e quindi la	
	disposizione prevede che se vi è divergenza tra ciò che il	
	testatore voleva e ciò che ha dichiarato nel testamento,	
	prevale l'aspetto volitivo sul dichiarato.	
	Il legislatore, utilizzando l'avverbio "altrimenti",	
	legittima la massima libertà nella ricostruzione della	

	volontà testamentaria.	
	Non ci sono vincoli, ogni elemento di qualsiasi	
	natura o specie è dunque utile a ricostruire la volontà del	
	testatore.	
	E' dunque la legge stessa che non pone limiti alla	
	determinazione dei mezzi di prova che possono essere forniti	
	per accertare l'identità del beneficiario, anche se	
	erroneamente indicato.	
	L'art. 628 dispone quanto segue:	
	"È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia	
	indicata in modo da non poter essere determinata".	
	Il legislatore prevede la nullità della	
	disposizione per la sola ipotesi in cui il soggetto	
	beneficiario non sia in alcun modo determinabile.	
	La disposizione in favore del beneficiario non è	
	dunque nulla (articolo 628 c.c.) se il beneficiario è	
	comunque determinabile.	
	La norma in oggetto <u>non prescrive la assoluta</u>	
	<u>certezza</u> del beneficiario ai fini della validità della	
	disposizione <u>ma il requisito della determinabilità, e tale</u>	
	<u>elemento può essere acquisito senza limiti di prova.</u>	
	E' sufficiente, per la validità della disposizione	

	testamentaria, che la persona del destinatario possa	
	determinarsi con criteri oggettivi.	
	La dottrina.	
	Mengoni, decano ed esponente della materia successoria,	
	precisa che, ai fini della determinazione del beneficiario,	
	prevale la "volontà effettiva" sulla dichiarazione (che può	
	essere errata), quindi se il beneficiario è stato	
	erroneamente indicato, la disposizione ha comunque effetto	
	se risulta la volontà testamentaria anche con qualsiasi	
	altro elemento.	
	Tale assunto si riferisce in generale a tutte le ipotesi in	
	cui il testatore versi in errore e il beneficiario sia stato	
	erroneamente indicato.	
	Siamo ad un livello decisamente superiore rispetto	
	all'errore che riguarda soltanto la data di nascita, mentre	
	invece il nome è esatto.	
	Così, se è valida la disposizione in cui è stato indicato	
	erroneamente il beneficiario, a maggior ragione lo sarà	
	quella dove l'errore è (solo...si fa per dire) la data.	
	Altra autorevole dottrina (Capozzi, Successioni e	
	donazioni, Giuffrè Editore, tomo I, pagg. 397 e ss) scrive	
	che al fine di determinare l'esatta identità del	

	beneficiario può farsi ricorso a tutti i mezzi di prova,	
	inclusi	
	- scritti fuori dal testamento	
	- prove testimoniali	
	- dichiarazioni rese	
	- presunzione semplici (Art. 2.729 c.c.).	
	Ancora altra dottrina (Busani, la successione	
	mortis causa, Wolters Kluwer, pag.885) precisa che per	
	istituire un soggetto erede o legatario è sufficiente che il	
	testatore designi in mondo incontrovertibile chi vuole	
	designare.	
	<u>Inoltre, la chiamata all'eredità o al legato può</u>	
	<u>ben essere valida con il solo nome e cognome.</u>	
	Da questa affermazione deriva che eventuali altri elementi	
	indicati dal testatore non sono essenziali ai fini della	
	determinabilità del beneficiario, stante la rilevanza dei	
	solli nome e cognome.	
	La conseguenza è che se gli (ulteriori)	
	elementi non sono essenziali, nell'ipotesi in cui gli stessi	
	siano stati erroneamente indicati dal testatore, il loro	
	errore non rileva ai fini della determinabilità del	
	beneficiario.	
	La chiamata è valida per il solo fatto che vengono	
	indicati il nome e il cognome.	
	La data di nascita o il luogo di nascita sono	

	elementi accessori alla determinazione del chiamato, che non	
	sempre sono conosciuti o conosciuti correttamente dal	
	testatore.	
	Se il testatore conosce un solo "M.R." (e non	
	altri) e nel testamento indica "M.R." con una data di	
	nascita sbagliata, il dato rilevante sarà il nome/cognome e	
	non certo la data di nascita (elemento non essenziale);	
	d'altra parte non è nemmeno ipotizzabile che il testatore	
	abbia voluto beneficiare un soggetto che nemmeno conosceva,	
	perché questo sarebbe contro la volontà del testatore stesso.	
	Infatti ragionando per assurdo e ammettendo che sia	
	beneficiario "M.R." con la data sbagliata, avremmo che	
	riceverebbe un lascito un soggetto da un altro soggetto	
	(testatore) che nemmeno conosce.	
	Ma ad ammettere tale circostanza e cioè se	
	si considerasse beneficiario il signor "M.R." non	
	conosciuto, da una parte come detto, si darebbe seguito a	
	ciò che non corrisponde proprio alla volontà del testatore,	
	e dall'altra si violerebbe il disposto normativo di cui	
	all'art. 625 c.c. la cui ratio legis (pacifica in dottrina e	
	giurisprudenza) è quella della prevalenza della volontà	
	testamentaria sul dichiarato.	

	In breve, se il testatore ad esempio nomina	
	legatario	
	"M.R." nato a Salonicco il 20.12.1920 (luogo e data di	
	nascita sbagliati),	
	ma di fatto	
	egli conosce un solo "M.R.", che è nato a Torino il	
	20.02.1980,	
	la disposizione ha comunque effetto in favore del signor	
	"M.R." che non è nato a Salonicco perché destinatario della	
	disposizione può essere uno solo e cioè il signor "M.R."	
	dallo stesso conosciuto, quello nato a Torino per intenderci.	
	Ancora, e anche se esistesse un signor "M.R." che è	
	nato a Salonicco il 20.12.1920 ma non è conosciuto dal	
	testatore non sarebbe lo stesso beneficiario perché non	
	conosciuto dal testatore e perché così non vuole il	
	testatore stesso.	
	Pertanto l'indicazione della data di nascita del	
	beneficiario diventa irrilevante secondo le prescrizioni	
	degli articoli 625 e 628 c.c., che hanno valenza	
	- positiva, nel senso che indicano i requisiti che la	
	designazione deve contenere,	
	e	
	- negativa, nel senso che indicano ciò che non è necessario	
	indicare perché la chiamata sia valida;	
	in definitiva ciò che conta è la determinabilità	

	del soggetto beneficiario, e non la sua precisa e puntuale	
	indicazione.	
	Il beneficiario, per dimostrare di essere il	
	destinatario del lascito, potrà servirsi di elementi	
	probanti senza alcun limite per affermare la propria qualità.	
	L'indicazione della data di nascita, non essendo	
	essenziale ai fini della riconoscibilità, è ultronea e	
	pertanto anche se è errata, <u>non inficia di per se' la</u>	
	<u>designazione di legatario proprio perché è sufficiente che</u>	
	<u>sia indicato in maniera inequivoca con il nome e il cognome</u>	
	<u>il beneficiario, e che da altre circostanze sia chiaro che</u>	
	<u>egli sia la persona designata.</u>	
	In sostanza il punto è non tanto discutere se	
	la data di nascita sia o meno esatta, quanto la possibilità	
	di determinare il soggetto beneficiario che per come visto	
	secondo la migliore dottrina può e deve essere determinato	
	con elementi certi che possono essere ricavati con vari	
	strumenti di prova, senza limiti.	
	La giurisprudenza.	
	La Cass. 19.01.1985 n. 141 (in rep. Foro it, 1985 voce	
	successione ereditaria n.74) ha affermato che	
	l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto	

	a quella contrattuale, da una più intensa ricerca della	
	volontà concreta del testatore e da un più frequente ricorso	
	all'integrazione con elementi estrinseci, per modo che la	
	identificazione della persona onorata fatta in maniera	
	imprecisa non rende nulla la disposizione quando sia	
	possibile altrimenti determinare in modo serio la persona	
	che il testatore ha voluto beneficiare.	
	Secondo la Cassazione, sezione II civile, sentenza	
	n.8899 dell'11.04.2013:	
	"In tema di successioni testamentarie, a norma degli artt.	
	625 e 628 c.c., l'indicazione del beneficiario fatta dal	
	testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la	
	disposizione qualora, dal contesto del testamento o	
	altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati	
	obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la	
	persona dell'erede o del legatario."	
	Il caso affrontato dal Supremo Collegio era	
	addirittura più complicato di quello in oggetto, perché vi	
	erano più chiamati con lo stesso nome, e il Collegio ha così	
	risolto:	
	"Non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore	
	di persona indicata nella scheda con riferimento al solo	
	nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra	
	persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile	

	rimuovere in via interpretativa l'incompletezza della	
	disposizione e l'incertezza causata da tale omonimia, anche	
	attraverso l'utilizzo di elementi specificativi esterni	
	all'atto, valorizzando l'effettiva volontà del testatore".	
	Ancora, La Cassazione, sezione II civile, con la	
	sentenza n.16.079 del 28.07.2020 ha enunciato il principio	
	per cui la disposizione è valida "...non solo quando la	
	disposizione è dettata in favore di soggetti nominativamente	
	indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano	
	comunque determinabili, in base a indicazioni desumibili dal	
	contesto complessivo della scheda testamentaria nonché a	
	quelle ad essa estrinseche, come la cultura, la mentalità,	
	l'ambiente di vita del testatore, improntando	
	l'interpretazione ermeneutica alla valorizzazione del	
	criterio interpretativo di conservazione previsto	
	dall'art.1.367 c.c., da ritenersi applicabile anche in via	
	testamentaria".	
	Conclusione	
	Come si è visto la legge e la dottrina non	
	pongono limiti ai mezzi di prova, così è possibile	
	utilizzare ogni strumento che possa confermare la volontà	
	del testatore.	
	La Giurisprudenza è sicuramente favorevole a far sì che una	

disposizione testamentaria produce i suoi effetti piuttosto

che cada nel nulla.

Buon testamento a tutti!